

875 - 5 LUG. 2002

W

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA

dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA

la legge regionale 8 giugno 1995, n.43 concernente "Istituzione del Servizio di Assistente Familiare";

PREMESSO

che tale legge regionale ha introdotto una nuova tipologia di Servizio per la prima infanzia, da realizzarsi all'interno delle abitazioni di operatrici chiamate "Assistenti Familiari", con il proprio contesto familiare ed a seguito di un percorso formativo regionale che ne attesta la qualifica;

PREMESSO

che il Servizio di Assistente Familiare, istituito nell'ambito dei Servizi socio educativi a favore della prima infanzia, al fine di offrire maggiori opportunità di scelta alle famiglie, integra il Servizio di asilo nido disciplinato dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni e complementa gli altri servizi per l'infanzia istituiti sul territorio regionale con i finanziamenti della L. 285/97;

VISTO

l'art. 41 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8, recante "Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1995, n. 43", che introduce nuove opportunità per quanto attiene i luoghi di realizzazione del servizio di Assistenza Familiare: quella nelle abitazioni dei familiari dei bambini e quella in ambienti extradomestici a carattere familiare, prescrivendo al comma 2, la regolamentazione della materia, a cura della Giunta regionale;



CONSIDERATO

che le nuove opportunità introdotte dall'art. 41 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8, richiedono la definizione di regole-cui dovranno far riferimento gli enti locali che stanno effettuando la sperimentazione del Servizio, che con la presente deliberazione vengono adottate;

CONSIDERATA

inoltre, la opportunità di fornire agli enti locali un utile strumento di riferimento per la gestione del Servizio di Assistenza Familiare che va a sostituire le precedenti indicazioni contenute nell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 6811 del 2.08.1996 così come modificato con le Deliberazioni di Giunta regionale: 3.12.1996, n. 9514, 30.03.1999, n. 1697, 30.10.2000, n. 2192;

RI TENUTO

utile consentire ai Comuni che stanno effettuando la sperimentazione del Servizio di Assistenza familiare estendere la utilizzazione del Servizio anche ai bambini dei Comuni limitrofi, in subordine alla disponibilità di posti, attraverso protocolli d'intesa, che la Regione sostiene con una maggiorazione del 20% della quota spettante, quale contributo regionale per la gestione del servizio, a titolo di incentivo alle aggregazioni sovra-comunali, anche al fine della ottimizzazione delle risorse professionali e strumentali disponibili;



SENTITI

- a cura della Direzione regionale competente - i Comuni e gli Enti gestori, che stanno effettuando la sperimentazione del Servizio di Assistenza Familiare di cui alla l.r. 43/1995 e successive modificazioni, per quanto attiene tutte le problematiche di natura economica, gestionale e regolamentare di tale Servizio per la prima infanzia;

875 - 3 LUG. 2002

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa, di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 della L.r. 8/2002 le Directive agli Enti Locali per la Gestione del Servizio di Assistente Familiare di cui alla l.r. 43/1995, contenute nell'allegato alla presente Deliberazione di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione sostituisce l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6811 del 2.08.1996 e le successive modificazioni allo stesso allegato contenute nelle Deliberazioni di Giunta regionale : n. 9514 del 3.12.1996; n. 1697 del 30.03.1999; n. 2192 del 30.10.2000.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

- 3 LUG. 2002

ALLEG. alla DEUB. N. 845
DEL 5.10.2002

ALLEGATO

DIRETTIVE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE FAMILIARE

(legge regionale 8 giugno 1995, n. 43, e successive modificazioni apportate dall'art. 41 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)

1. Finalita' del servizio

Il presente provvedimento fornisce indicazioni agli enti locali promotori del Servizio di Assistenza Familiare per la disciplina dell'attività di gestione del servizio, istituito con legge regionale 8 giugno 1995, n. 43 e successive modificazioni. Tale provvedimento tiene conto della raccomandazione CEE 92/241 sulla cura dei bambini.

Il servizio, regolato e programmato nell'ambito delle politiche educative e sociali a favore dell'infanzia e di sostegno alle famiglie, è istituito nella Regione Lazio con il concorso degli Enti Locali, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini ed è inserito nella rete regionale dei servizi educativi per l'infanzia da tre mesi a tre anni, fra i Servizi integrativi all'asilo nido, e si prefigge di offrire una diversa tipologia di accoglienza e cura per bambini di età inferiore a tre anni tutelando le loro esigenze, secondo i bisogni proprie dell'età.

Il Servizio di Assistenza Familiare è attuato nella Regione Lazio in una logica di integrazione e non di sostituzione dei servizi esistenti. Tale forma innovativa di cura ed educazione dei bambini presso il domicilio di appartenenza dell'Assistente familiare o presso il domicilio dei bambini, dovrà garantire, analogamente agli educatori dei Servizi per l'infanzia esistenti sul territorio regionale, competenze in grado di combinare in modo qualificato aspetti educativi e di cura dei bambini, con particolare attenzione, quindi, da un lato, allo sviluppo, al benessere e alla sicurezza dei bambini stessi e, dall'altro, al sostegno alle famiglie nella cura e nell'educazione dei figli.

Tale servizio, innovativo sul piano delle modalità di organizzazione e di gestione, è da ritenersi sperimentale e può realizzarsi:

a) nell'abitazione dell'Assistente Familiare, con il consenso dei suoi familiari, qualora esistano le condizioni di sicurezza ambientale che implicano oltre al consenso dei familiari, l'accertata compatibilità degli stessi con il Servizio;

b) in ambiente extradomestico di tipo familiare: abitazione presa in uso esclusivo per il Servizio, da una o più assistenti familiari, qualora tale soluzione sia più gradita alle operatrici e agli utenti del servizio;

c) presso le abitazioni dei familiari dei bambini utenti del servizio, con una particolare regolamentazione, indicata al punto 7 delle presenti Direttive, in quanto le famiglie dei bambini utenti e le Assistenti Familiari direttamente o le Associazioni, cui possono fare riferimento enti locali ed assistenti familiari, stipulano contratti di natura privata, pur assoggettandosi tutti a condividere un pacchetto di "auto-regole" sottoscritte da tutti i soggetti, ognuno per gli aspetti di competenza, che deve garantire un servizio di qualità, per poter essere sostenuto con interventi finanziari pubblici.

La sperimentazione del Servizio di Assistenza Familiare ha la durata di un anno dal momento dell'avvio del Servizio, prorogabile di un altro anno. Alla fine di tale periodo la Regione valuterà con gli Enti Locali, attori della sperimentazione, se mettere tale Servizio a regime, tra i servizi rivolti all'infanzia, apportando, se necessario, le opportune modifiche che il periodo di sperimentazione suggerirà, ovvero, se considerare conclusa tale esperienza.

2. Funzioni dell' Ente Locale promotore del Servizio

Gli Enti locali, autorizzati dalla Regione Lazio, attivano il Servizio di Assistenza Familiare, sulla base di una programmazione articolata degli interventi di politica educativa sul territorio e in conformità alle direttive contenute nel presente regolamento.

Essi si impegnano ad attivare il nuovo Servizio sperimentale solo dove già funziona un servizio per l'infanzia, pubblico o convenzionato di asilo nido, in modo da consentire la necessaria messa in rete tra le diverse opportunità e le figure professionali di riferimento, capaci di valutare l'andamento del servizio; si impegnano, inoltre: a) a garantire la formazione permanente delle Assistenti Familiari, educatrici della prima infanzia, anche tramite iniziative in raccordo con gli educatori degli altri servizi per l'infanzia, b) a garantire loro il supporto da parte delle figure tecniche di coordinamento psico-pedagogico; c) a promuovere l'accesso dei bambini, dei genitori e degli educatori coinvolti nella sperimentazione all'interno degli altri servizi per l'infanzia integrativi al nido; d) a promuovere modalità specifiche di formazione-informazione delle famiglie sulle tematiche della sicurezza e dell'alimentazione.

A tal fine:

A) si dotano di un coordinatore psicopedagogico, in possesso dei requisiti previsti al punto 17 delle presenti Direttive, reperendolo tra le figure professionali che già svolgono questa funzione per gli asili nido o istituendo un nuovo rapporto di lavoro dipendente o convenzionato;

B) stabiliscono un rapporto di lavoro dipendente o in forma convenzionata con un numero programmato di assistenti familiari, singole o associate, di cui è stato previamente accertato il possesso dei requisiti secondo quanto specificato nei punti 14 e 15 delle presenti Direttive. Provvedono, altresì, a organizzare le assistenti familiari in nuclei territoriali sotto la supervisione di un coordinatore psicopedagogico;

C) definiscono, in accordo con le Assistenti Familiari e con gli eventuali Organismi, individuati per la gestione del servizio, il modello organizzativo del nucleo territoriale, con riferimento all'orario, calendario, gestione di un piccolo fondo per l'acquisto di materiale per le attività didattiche e ludiche dei bambini e i congedi, provvedendo a garantire la continuità del servizio all'utenza;

D) individuano, nei casi di affidamento in gestione del servizio, le Associazioni, Cooperative, Enti, Imprese, che operano nel settore dei Servizi per l'infanzia, che presentano i seguenti requisiti minimi:

iscrizione ai registri previsti per la tipologia giuridica di attività;

comprovata esperienza maturata nel settore dei servizi per l'infanzia, con enti pubblici e privati;

capacità organizzativa, con valutazione dell'incidenza delle attività rivolte all'infanzia sulla complessiva attività svolta dal soggetto.

E) predispongono locali e spazi esterni per attività di gruppo per bambini e adulti;

F) istituiscono un fondo per la copertura delle spese minuzie e urgenti per la gestione del servizio, in caso di gestione diretta;

Gli Enti locali autorizzati dalla Regione, attuano o gestiscono direttamente il Servizio di Assistenza familiare tramite gli Assessorati, comunque denominati, che hanno tra le proprie competenze anche quella relativa al servizio di asilo nido;

Gli enti locali che attivano il Servizio di Assistenza familiare devono assicurare la copertura finanziaria necessaria alle spese del Servizio, dedotti i contributi delle famiglie e il contributo di gestione erogato dalla Regione. A tal fine istituiscono appositi capitoli di spesa all'interno dei propri bilanci.

Gli enti locali, altresì:

gestiscono i rapporti con l'utenza del Servizio di Assistenza familiare (ammissione e assegnazione dei bambini alle Assistenti familiari e riscossione dei contributi dei genitori) o possono delegare tali funzioni;

3. Protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni tra enti locali

Gli Enti locali autorizzati alla sperimentazione, possono sottoscrivere protocolli d'intesa, accordi di programma e/o convenzioni con i comuni limitrofi, di norma in ambito di distretto socio-sanitario, al fine di offrire il Servizio di Assistenza familiare alle famiglie dei rispettivi territori ottimizzando le risorse professionali e strumentali disponibili.

La Regione sostiene le intese tra enti locali prevedendo una maggiorazione del 20% sulla quota spettante quale contributo regionale per la gestione del servizio, compatibilmente alle risorse disponibili.

Caratteristiche dell'utenza

Il Servizio di assistente familiare provvede all'accoglienza dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, domiciliati nello stesso territorio comunale, o nel territorio dei comuni limitrofi con i quali eventualmente ha stipulato apposita convenzione, oppure che abbiano uno dei genitori impegnato in attività lavorativa sul territorio ove risiede il servizio.

Se l'Ente gestore del Servizio è una Comunità Montana, questa provvederà a collocare il servizio nei punti strategici migliori per l'utenza concordando con le Assistenti Familiari le

possibilità di fissare il loro domicilio nelle sedi individuate per il Servizio ed il relativo sostegno economico ed organizzativo necessari.

I bambini che, avendo compiuto tre anni dopo il 31 dicembre, non hanno potuto essere ammessi alla scuola dell'infanzia, possono continuare a fruire del servizio per tutta la durata dell'anno scolastico in corso.

Nel Servizio di Assistente familiare trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazione di handicap e, anche se privi di residenza, i bambini nomadi, stranieri o apolidi.

5. Organizzazione del servizio

Il Servizio è svolto dalle Assistenti Familiari organizzate in nuclei territoriali e supervisionate da un coordinatore psicopedagogico.

Il nucleo territoriale è composto da un numero massimo di 10 assistenti familiari, esso costituisce un riferimento organizzativo per le assistenti familiari che ne fanno parte e ne sostiene l'operato professionale.

Le attività ludico/educative del gruppo dei bambini utenti sono programmate ed organizzate dal nucleo territoriale presso i locali messi a disposizione dal Comune o dall'ente locale gestore. Il nucleo organizza, altresì, periodiche riunioni delle proprie assistenti tra di loro e con i genitori dei bambini utenti ed opera in collaborazione con il coordinatore psicopedagogico.

6. Il rapporto Assistenti Familiari/bambini e la collaborazione tra Assistenti Familiari nei domicili

Il rapporto Assistente Familiare/Bambini è di un Assistente Familiare per ogni tre bambini (ivi compresi i propri figli di età inferiore ai 6 anni).

Qualora per condizioni ambientali ed economiche della realtà locale si renda necessario, a giudizio dell'ente locale promotore del servizio, un rapporto maggiorato, tale rapporto può essere portato ad un massimo di un Assistente Familiare per ogni quattro bambini.

E' sconsigliato il rapporto di un Assistente Familiare per ogni 4 bambini qualora il servizio sia svolto da una sola Assistente Familiare in un domicilio.

La collaborazione ottimale numerica in un domicilio è quella di una coppia di Assistenti Familiari con 6 bambini.

Qualora, per condizioni ambientali ed economiche della realtà locale, si renda necessaria una aggregazione maggiore di Assistenti Familiari, è consentita una aggregazione contemporanea massima di tre Assistenti Familiari nello stesso domicilio.

7. Servizio presso le famiglie dei bambini utenti

Il servizio si fonda sull'organizzazione delle famiglie che decidono di affidare, collettivamente, ad una Assistente Familiare, la cura ed educazione dei propri figli, organizzati in piccoli gruppi, composti da un massimo di tre bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, in una delle rispettive abitazioni.

Le abitazioni, messe a disposizione, anche a turno, dalle famiglie - avendo cura di rispettare una periodicità nella rotazione, indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la stabilità dei punti di riferimento dei bambini - devono possedere i requisiti minimi di idoneità dal punto di vista della sicurezza e della igiene.

L'Ente locale, per l'attuazione del servizio nelle abitazioni delle famiglie dei bambini utenti, può individuare Organismi (Associazioni, Cooperative, Enti, Imprese), cui affidare la gestione del Servizio, che operano nel settore dei Servizi per l'infanzia secondo i criteri previsti alla lettera D) del punto 2 delle presenti Direttive.

Le Assistenti Familiari singole o associate o l'Organismo eventualmente individuato dall'ente locale per la gestione del Servizio, e scelto dai genitori, o da chi ne ha potestà genitoriale, stipulano un contratto di natura privata con le singole famiglie, assicurando il regolare funzionamento del servizio medesimo: tariffe, modalità di pagamento, orari, eventuali sostituzioni, modalità di preparazione e somministrazione dei pasti da parte delle Assistenti Familiari, nonché la forma di fornitura e pagamento dei viveri e quant'altro ritenuto necessario al buon andamento del Servizio.

L'Assistenza sanitaria ed igienico-sanitaria sono garantite tramite i Servizi delle ASL competenti per il territorio previo accordo tra istituzioni ed Aziende.

L'Assistenza psicopedagogica è assicurata da apposita figura professionale messa a disposizione dall'Ente locale, in possesso dei requisiti previsti al punto 17 delle presenti Direttive.

Per tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio, i soggetti gestori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, nonché sulla vita e sull'infortunio nei confronti delle bambine e dei bambini fruitori del servizio e delle Assistenti Familiari, salvo rimborso da parte dell'ente locale.

Le parti concorderanno l'approvvigionamento e il pagamento di materiali di primo soccorso quali disinfettanti, cerotti, garze sterili e di pulizia quali detersivi, guanti di protezione, pannolini e quant'altro ritenuto utile per la sicurezza e l'igiene dei bambini.

L'ente locale non assume alcuna responsabilità in ordine ai rapporti che intercorrono tra gli Organismi individuati, scelti dalle famiglie, in relazione al contratto che verrà posto in essere per formalizzare il servizio di assistenza familiare.

I giocattoli ed il materiale didattico utilizzati per le attività educative dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza dei bambini di età compresa tra i tre mesi-tre anni e forniti dalle famiglie dei bambini.

L'ente locale promotore del servizio provvederà ad erogare la somma dovuta a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalle famiglie con una cadenza concordata tra le parti previa

esibizione da parte delle famiglie della documentazione comprovante le spese sostenute e gli orari di fruizione del servizio:

La quota di compartecipazione alle spese sostenute dalle famiglie sarà corrisposta a bambino iscritto al servizio e verrà calcolata in base alla condizione economica e di composizione del nucleo familiare, auto-certificata e calcolata in occasione della richiesta di iscrizione al nido comunale, su base oraria, secondo uno schema di calcolo che ogni ente locale dovrà commisurare alle proprie realtà economiche territoriali e tariffarie.

Le famiglie non in possesso dei requisiti per l'ottenimento di una compartecipazione da parte dell'ente locale, non percepiranno alcun contributo a tale titolo, ma potranno comunque usufruire del Servizio senza contribuzione pubblica, qualora vi siano posti disponibili, o qualora mettano la propria abitazione a disposizione del Servizio, usufruendo soltanto di un contributo stabilito a titolo di indennizzo per la messa a disposizione della abitazione per lo svolgimento del Servizio.

La famiglia che metterà a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio, riceverà dall'amministrazione dell'ente locale promotore del servizio, oltre la somma spettante a titolo di compartecipazione, in rapporto alla condizione economica e di composizione del nucleo familiare, un importo aggiuntivo stabilito dall'ente locale, quale parziale rimborso per l'utilizzo dell'immobile, che sarà erogato contestualmente e con le stesse modalità previste per la quota di compartecipazione.

La somma erogata alle famiglie a titolo di compartecipazione non potrà comunque essere uguale o superiore al costo della prestazione stessa;

Per tanto, per poter usufruire del servizio le famiglie dovranno:

A) costituire preventivamente un gruppo composto da massimo tre bambini appartenenti ad una o più famiglie inserite prioritariamente nelle liste d'attesa dei nidi comunali;

B) effettuare la scelta del gestore: Assistente Familiare direttamente od Organismo individuato dall'ente locale promotore del servizio, presso il quale lavorano Assistenti Familiari;

C) presentare la domanda di adesione alla tipologia di servizio utilizzando la modulistica appositamente predisposta e messa a disposizione dall'ente locale promotore del servizio, corredata:

- dalla rinuncia scritta, ad accedere al nido comunale, per l'anno scolastico in corso, in caso di accettazione della domanda di adesione alla tipologia di Servizio di Assistenza familiare a domicilio;

- dall'espressa dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa, sollevata a vario titolo, nei confronti dell'ente locale promotore del servizio, che dovesse derivare da eventuali contestazioni tra i firmatari del contratto privato, ovvero Assistente Familiare od Organismo gestore del servizio, presso il quale lavorano le Assistenti Familiari scelte dalle famiglie, e le famiglie stesse.

Tale domanda dovrà essere presentata o inviata all'ente locale promotore del Servizio di Assistenza familiare a domicilio delle famiglie, nelle cui liste di attesa sono iscritti i bambini.

Qualora il servizio di Assistenza familiare a domicilio delle famiglie venga organizzato in collaborazione tra più amministrazioni, queste disporranno le modalità per la presentazione delle domande, avendo cura di agevolare le famiglie utenti, venendo incontro alle esigenze delle stesse.

Gli enti locali promotori del Servizio di Assistenza familiare al domicilio delle famiglie, successivamente alla raccolta delle domande, dovranno quantificare le quote di compartecipazione alla propria utenza, secondo i criteri da essi stabiliti ed il numero di gruppi familiari che intendono sostenere, per poter procedere all'iscrizione delle somme in bilancio ed essere in grado di inviare il preventivo di spesa deliberato alla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, per l'ottenimento del contributo regionale alla gestione di tali servizi e dell'eventuale quota di anticipazione deliberata dalla Giunta regionale.

8. Orario e Calendario

Gli orari di accoglienza dei bambini sono fissati dall'ente locale promotore del Servizio, sulla base delle richieste dei genitori e tenendo conto delle loro esigenze e dei loro orari di lavoro.

L'orario del servizio è considerato flessibile, ma, a tutela dei diritti dei bambini, che necessitano della disponibilità del tempo loro dedicato dai genitori, non può superare le dieci ore giornaliere per bambino.

Nell'accesso al servizio di assistenza familiare, a parità di condizioni familiari, sarà data priorità alle famiglie con bambini in lista d'attesa nei nidi comunali e a parità di condizioni sarà data priorità alle famiglie che necessitano del tempo pieno, in secondo ordine a quelle che necessitano di un tempo parziale di almeno 5 o 6 ore giornaliere, dando la priorità, tra queste ultime, a quelle che richiedono un numero maggiore di ore.

Il Servizio normalmente funziona nei giorni feriali, in orario diurno. Per comprovate esigenze di lavoro abituale di entrambi i genitori, o di uno solo se la famiglia è monoparentale, e in funzione della disponibilità delle Assistenti familiari, sarà possibile concordare, in alternativa al funzionamento diurno, un servizio notturno o festivo, che sarà valutato specificamente in termini di costi e tariffe.

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti. Eventuali ritardi od impedimenti dei genitori, dovuti a giustificati motivi, debbono essere tempestivamente comunicati all'Assistente Familiare.

Altresi, eventuali deroghe all'orario concordato, purché effettivamente giustificate e improrogabili, debbono essere comunicate e concordate con l'assistente familiare in tempo utile per l'organizzazione del Servizio.

Il Servizio funziona 11 mesi l'anno, con la possibilità di estensione a 12 mesi, secondo un calendario fissato dall'ente locale promotore del Servizio, sulla base delle richieste delle famiglie e della disponibilità delle Assistenti Familiari.

9. Condizioni di ammissione e di accesso al servizio

Gli interessati inoltreranno domanda all'ente locale promotore del Servizio, indicando le esigenze e specificando la composizione del nucleo familiare, la condizione lavorativa e gli orari di



lavoro, le condizioni economiche familiari, l'eventuale condizione di disabilità fisica o psichica del bambino e altri elementi denotanti in modo particolare la situazione socio ambientale della famiglia.

In base a questi elementi, l'ente locale promotore del Servizio, forma una graduatoria delle domande pervenute e in dipendenza di questa graduatoria ammette all'utilizzazione del Servizio. Tale graduatoria è formata annualmente nelle stesse date previste per le graduatorie di accesso al servizio di asilo nido comunale. L'accesso al servizio di assistenza familiare può avvenire nell'intero arco dell'anno sulla base della disponibilità dei posti, con priorità per i bambini in lista di attesa nei nidi comunali.

Il bambino è affidato ad una delle assistenti familiari nel nucleo territoriale più vicino al domicilio del bambino e in funzione dell'incontro tra le richieste di utilizzazione oraria del servizio avanzate dalla famiglia e il calendario di lavoro stabilito con le diverse assistenti del nucleo.

10. Bambini disabili

In riferimento alla legge-quadro nazionale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza di bambini con disabilità psicofisica grave e laddove ritenuto necessario dai servizi sociosanitari competenti, si prevede la riduzione del numero complessivo di bambini affidabili ad una stessa assistente familiare, garantendo alla stessa la retribuzione prevista per il numero massimo di bambini.

Sarà cura del gestore del servizio, in collaborazione con l'ente locale promotore dello stesso, attivare un rapporto di costante collaborazione con la ASI, competente per territorio, al fine di fornire i servizi specialistici necessari alle Assistenti familiari che hanno in affidamento bambini disabili.

Il bambino portatore di handicap per cui il servizio materno infantile dell'Azienda U.S.L. concordemente con i genitori suggerisca di ritardare l'inserimento nella scuola dell'infanzia potrà continuare a fruire del servizio oltre il terzo anno di età.

11. Dimissioni

Salvo motivate e documentate esigenze sanitarie o per gravi motivi di famiglia (che debbono comunque essere debitamente motivati), il bambino è dimesso d'ufficio dal servizio al compimento dei 15 giorni di assenza continuata.

Le dimissioni volontarie motivate devono essere comunicate all'ente locale promotore del servizio, entro la data di scadenza del pagamento della retta mensile. Qualora non sia possibile sostituire il bambino dimesso volontariamente dalla famiglia, con altro bambino in lista di attesa, la famiglia è chiamata a corrispondere la retta base per i mesi che restano al compimento dell'anno scolastico. L'ente locale promotore del Servizio, tuttavia, per valutazioni di ordine economico e sociale può autonomamente disporre a riguardo.

12. Contributi ed Esoneri

I genitori dei bambini utenti sono tenuti a pagare un contributo all'ente locale promotore del Servizio, che ne fissa le modalità di pagamento e provvede a riscuoterne le rette, stabilendo, altresì,

la misura di tali rette, in relazione alla prestazione oraria richiesta e alle condizioni socio economiche del nucleo familiare. La quota non deve superare il costo del servizio dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione. Sono previste fasce di esonero per le famiglie in condizioni di disagio socio economico certificato, così come avviene per il servizio di asilo nido.

La retta non è dovuta in caso di ricovero prolungato in ospedale del bambino o in caso di indisponibilità dell'assistente familiare per un periodo superiore a 10 giorni, qualora non sia stata temporaneamente sostituita.

13. Assistenza e vigilanza sanitaria

L'ente locale promotore del Servizio si assicura che l'assistenza e la vigilanza sanitarie siano fornite attraverso i Servizi ASL competenti per territorio ai bambini, alle Assistenti Familiari, agli ambienti domestici. L'assistenza sanitaria preventiva ai bambini è garantita da un medico pediatra. La frequenza degli accessi del pediatra non può essere inferiore ad una visita mensile.

Al momento dell'ammissione dei bambini al Servizio è obbligatorio presentare una scheda compilata e sottoscritta dal medico di base da cui risultino:

- le condizioni di salute del bambino;
- eventuale autorizzazione a cure o somministrazioni di medicinali inderogabili nell'orario prescritto;
- le vaccinazioni effettuate;
- le generalità e l'indirizzo e recapito telefonico del medico pediatra curante;
- eventuali allergie o intolleranze alimentari e non;
- esigenze particolari del bambino sotto il profilo sanitario e alimentare.

Durante l'anno i genitori sono tenuti a giustificare le assenze del bambino secondo le disposizioni vigenti in materia per il servizio di asilo nido.

14. Requisiti minimi di idoneità abitativa

L'abitazione, sede del servizio di assistenza familiare, deve possedere i seguenti requisiti minimi di idoneità per lo svolgimento dell'attività (da possedersi al momento dell'attivazione del servizio), a cura e a carico del possessore della stessa.

Controlli preventivi e ricorrenti devono essere effettuati a cura degli organismi istituzionalmente competenti, a ciò chiamati dagli enti locali promotori dei servizi:

1. Rapporto minimo di superficie utile, ai fini del Servizio, non inferiore a 8 mq per bambino, il cui spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del servizio domiciliare (escluse le zone di servizio) non inferiore a 4 mq per bambino;
2. Parere igienico sanitario richiesto dal Comune (o dal gestore, se delegato) alla ASL competente per territorio;
3. Impianto elettrico a norma (salvavita) (L. 46/90. Presentazione del Modello A. Certificazione del tecnico di messa a norma e successive verifiche attraverso la ASL;
4. Impianto di riscaldamento a norma, con esclusione di stufe e camini accessi;
5. Bagno: 2 bagni arcati, piastrellati o con superfici lavabili, uno dei quali di utilizzo esclusivo dei bambini o, in alternativa al secondo bagno, un'area igienica attrezzata con vasini e bacinelle ad uso personale dei bambini, attrezzatura per il cambio dei panni. Acqua

calda e fredda con possibilità di miscelazione. Almeno un rubinetto non manuale, possibilmente a leva clinica;

Cucina: piastrellata per motivi igienici o con superficie lavabile;

Area di riposo: dove i lettini siano disposti con spazi che offrano la possibilità di passaggio tra l'uno e l'altro;

8. Telefono fisso: presenza obbligatoria;

9. Predisposizione dell'ambiente in modo protetto (copriprese elettriche, parasigoli, protezione di balconi e finestre, arredamento a sicurezza di bambini, protezioni porte a vetro interne tramite pellicole trasparenti (esistenti in commercio) od altro materiale idoneo a preservare, in caso di rottura, l'incolumità dei presenti.

L' concessa deroga, al possesso dei requisiti abitativi, alle Assistenti Familiari che svolgono il servizio in un'abitazione idonea di altra Assistente Familiare o presso le abitazioni delle famiglie utenti.

15. Titoli e requisiti dell'Assistente Familiare

Può prestare opera come assistente familiare la persona di età compresa tra i 21 ed i 60 anni in possesso dei seguenti requisiti:

1. Ha assolto l'obbligo scolastico;

2. E' in possesso del titolo formativo di Assistente Familiare rilasciato dalla Regione Lazio;

3. Nelle more dello svolgimento dei corsi di formazione, finalizzati allo scopo, e comunque fino a 2 anni dall'avvio dello svolgimento dei corsi citati, è sufficiente il possesso degli stessi titoli di studio necessari per poter espletare il lavoro di educatore/trice negli asili nido;

4. Ha domicilio nel Comune dove intende erogare la propria prestazione lavorativa, o dichiara la propria disponibilità a trasferire il proprio domicilio (almeno per due anni) nell'ambito territoriale del comune che dispone il bando di formazione per l'attivazione del servizio di assistenza familiare; Tale requisito non è richiesto alle Assistenti Familiari che intendano coadiuvare l'Assistente titolare del domicilio;

5. Ha domicilio in uno dei comuni, aggregati nella sperimentazione, al fine di offrire il servizio di assistenza familiare nel bacino di utenza dei rispettivi territori (qualora tali comuni abbiano ottenuto l'autorizzazione dalla Regione) o dichiara la propria disponibilità a trasferire il proprio domicilio (almeno per due anni) nell'ambito territoriale dei Comuni che dispongono il bando di formazione e successivamente attivano il servizio di assistenza familiare;

6. E' disponibile, all'accertamento dei requisiti di idoneità personali, sotto il profilo psicologico e sanitario, alla cura ed educazione dei bambini, che saranno accertati da professionisti idonei, individuati dall'amministrazione, con le stesse modalità prescritte per gli educatori che operano negli asili nido. Qualora il Servizio di Assistente Familiare sia effettuato all'interno del proprio contesto familiare, deve essere acquisita la disponibilità, alla presenza del Servizio nell'abitazione e agli accertamenti di compatibilità personale con il Servizio, di tutte le persone coabitanti; Tale disponibilità deve essere dichiarata al momento della richiesta di formazione professionale che risponde ai bandi predisposti dalle amministrazioni degli enti locali promotori del Servizio di Assistenza familiare.

Il titolo di studio di cui al numero 1) e la disponibilità dichiarata, di cui ai numeri 4),5) e 6) del presente punto, sono condizioni minime indispensabili per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

7) Ha ricevuto il consenso di tutte le persone conviventi (qualora il Servizio si svolga all'interno del proprio contesto familiare) ad accogliere bambini presso il proprio domicilio, unito all'eventuale nulla osta del Condominio ove si intende svolgere tale attività.

La riconosciuta idoneità del personale, ed il possesso dei requisiti abitativi previsti dal precedente punto 14 delle Direttive (qualora l'abitazione sede del servizio sia dell'Assistente familiare), devono essere posseduti al momento dell'attivazione del rapporto di lavoro (subordinato, convenzionato direttamente o tramite associazione, società, cooperativa o impresa) tra Assistente familiare ed ente locale che attua la sperimentazione;

L'aspirante assistente familiare, giudicato idoneo, dovrà stipulare un contratto a norma di legge, con la Istituzione che attiva il servizio.

16. Doveri e compiti dell'Assistente Familiare

L'Assistente familiare presta la propria opera con le modalità indicate dal Coordinatore psico-pedagogico, nel quadro di un rapporto di lavoro che può essere:

- a) dipendente dall'ente locale gestore del Servizio;
- b) indiretto, (in convenzione con l'ente locale attuatore del servizio o con un organismo individuato dallo stesso, con contratto di natura privata).

L'Assistente Familiare riceve un compenso proporzionale al numero dei bambini a lei affidati (esclusi i propri figli), alla durata oraria di impegno, secondo il calendario stabilito o concordato, al numero dei pasti da apprestare per ogni bambino; vede altresì riconosciuto il diritto alle ferie e a congedi di malattia e maternità secondo la normativa vigente.

Il numero di ore durante il quale ogni bambino è affidato, può variare da un minimo di due ad un massimo di 10 al giorno. La durata oraria complessiva di impegno giornaliero di ciascuna Assistente familiare non potrà essere inferiore a sei ore. L'Assistente familiare certifica le presenze dei bambini a lei affidate e nelle ore stabilite.

Ogni Assistente familiare è aggregata a un "nucleo territoriale" sulla base della collocazione del domicilio eletto per il servizio di assistenza familiare. La durata oraria e il calendario di accoglienza dei bambini sono stabiliti sulla base delle esigenze delle famiglie e della disponibilità di ogni assistente familiare, in riferimento alle attività delle altre assistenti componenti lo stesso nucleo e in accordo con il coordinatore psicopedagogico.

L'Assistente familiare è tenuta a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo con le altre assistenti del nucleo territoriale e il coordinatore psicopedagogico per definire gli aspetti organizzativi del servizio e programmare le attività educative e ai momenti di formazione e aggiornamento comuni. Partecipa, altresì, agli incontri del nucleo con gli operatori di altri servizi per la prima infanzia, in particolare di asili nido, e alle eventuali elezioni delle rappresentanze del nucleo territoriale a cui è aggregata per gli organismi di partecipazione

territoriale già esistenti attorno al servizio tradizionale del nido; eventuale consulta circoscrizionale e coordinamento centrale.

Le Assistenti familiari sono direttamente e pienamente responsabili della sicurezza e del benessere fisico e psicologico dei bambini a loro affidati per l'arco orario della loro presenza.

A tal fine esse devono:

- garantire un ambiente di accoglienza sereno, stimolante e che faciliti percorsi autonomi di scoperta da parte dei bambini;
- curare l'alimentazione equilibrata (anche interagendo con l'economista dietista dei servizi comunali), l'igiene personale e il riposo di ogni bambino affidato, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici;
- garantire ai bambini accolti le condizioni per un armonico processo di socializzazione, all'interno dell'ambiente domestico e partecipare con i bambini, regolarmente, alle attività ludico/educative di gruppo, presso gli spazi comuni del nucleo territoriale.

L'Assistente familiare deve garantire la costruzione di un rapporto sereno con le famiglie dei bambini utenti nel rispetto del ruolo educativo dei genitori. A tal fine stabilisce un efficace e continuo raccordo con questi, mediante colloqui e incontri periodici e frequenti. È tenuta, inoltre, a partecipare a incontri con i genitori dei bambini utenti del nucleo territoriale.

L'Assistente familiare ricerca l'aiuto e sostegno del coordinatore psico-pedagogico predisposto al nucleo territoriale di cui fa parte, per eventuali problemi incontrati nella sua opera professionale e ne deve consentire le visite periodiche presso l'abitazione sede del servizio. Deve, inoltre, partecipare ai colloqui, individuali o di gruppo, con il coordinatore a seconda delle necessità presenti sotto il profilo educativo e relazionale.

Segnala, altresì, tempestivamente, al gestore del Servizio (al coordinatore psicopedagogico) eventuali cambiamenti di ordine strutturale o igienico-sanitario nell'ambiente sede del servizio, per consentire il sopralluogo tecnico della ASI, con riferimento alle verifiche igienico sanitarie e di sicurezza di competenza.

L'Assistente familiare è tenuta ad avere a disposizione presso l'abitazione sede del servizio, la dotazione essenziale di primo soccorso pediatrico, secondo le indicazioni del pediatra di riferimento.

Per situazioni di drastica immediatezza di pericolo o di necessità di soccorso medico, l'Assistente familiare è tenuta a richiedere l'immediato intervento dei mezzi di soccorso informandone il centro operativo di riferimento.

Per l'aggiornamento professionale e la formazione, che non implicano il rapporto diretto con i bambini assegnati, l'assistente familiare ha a disposizione annualmente 60 ore di lavoro retribuito, di cui almeno il 15% di auto-formazione.

17. Il coordinatore psico-pedagogico: profilo professionale e compiti

Il coordinatore psico-pedagogico è figura professionale in possesso di laurea (Scienze dell'educazione, Psicologia a indirizzo didattico, Scienze della formazione primaria o pedagogia, ovvero, in alternativa, possesso di altro diploma di laurea in materia psico-pedagogia e

inquadramento nel ruolo di educatore infanzia per il periodo minimo di 7 anni), ha competenze psicologiche, educative e gestionali.

lu Il coordinatore psicopedagogico, in collaborazione con il Servizio comunale competente, eseguirà le funzioni di organizzazione, controllo e supervisione del funzionamento del nucleo territoriale e delle prestazioni delle singole assistenti familiari componenti il nucleo territoriale. Egli svolge opera di coordinamento organizzativo e pedagogico dei Servizi per l'infanzia così come previsto dalla legge regionale sugli asili nido n. 67, del 1 giugno 1990. Ad ogni coordinatore psicopedagogico è affidato un massimo di due nuclei territoriali o un nucleo territoriale e due asili nido.

In particolare i compiti del coordinatore psicopedagogico sono:

- a) dare indicazioni sulle modalità dell'accoglienza dei bambini presso le Assistenti familiari;
- b) consigliare l'affidamento dei bambini a seconda delle esigenze delle famiglie e delle peculiarità dei bambini stessi, nonché della disponibilità e collocazione territoriale delle Assistenti familiari;
- c) supervisionare e controllare l'operato delle singole assistenti familiari, tramite visite periodiche presso il domicilio delle stesse (almeno ogni due settimane per domicilio), e periodici e sistematici colloqui con i genitori dei bambini utenti;
- d) supervisionare locali e spazi esterni per attività ludico/educative con i bambini e locali per l'attività di gruppo degli adulti;
- e) collaborare con il nucleo territoriale alla programmazione e organizzazione delle attività ludico/ricreative di gruppo e i locali di uso comune;
- f) organizzare riunioni periodiche delle assistenti del nucleo territoriale e di queste con i genitori dei bambini utenti;
- g) coordinare le attività dei nuclei territoriali di sua competenza con quelle degli altri servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio;
- h) promuovere l'aggiornamento professionale e la formazione permanente delle assistenti familiari del nucleo territoriale, nonché attività di tirocinio in collaborazione anche con le scuole superiori a indirizzo psicopedagogico, previa autorizzazione dell'ente locale attuatore del servizio, per quanto di sua competenza, e in armonia con i programmi definiti dalla Regione e dall'ente locale e in integrazione e complementarietà alle corrispondenti iniziative a favore degli educatori di altri servizi per l'infanzia;
- i) vigilare sul funzionamento del servizio proponendo al Servizio comunale competente i provvedimenti necessari per risolvere eventuali disfunzioni.
- l) valutare annualmente l'operato professionale di ciascuna assistente familiare del proprio nucleo territoriale mediante schede di valutazione.
- m) segnalare all'ente locale le risultanze delle verifiche e delle supervisioni attuate per l'adozione delle misure conseguenti, come previsto al successivo punto 19.



18. Il nucleo territoriale: attività e funzioni

Si definisce nucleo territoriale l'organizzazione delle assistenti familiari che operano su uno stesso territorio definito, o circoscritto, allo scopo dall'ente locale.

Il modello organizzativo del nucleo territoriale viene stabilito dalle assistenti familiari che lo compongono in accordo con il coordinatore psicopedagogico che lo supervisiona.

Tale modello organizzativo si riferisce a:

- orari e calendario delle prestazioni domiciliari delle assistenti familiari e loro congedi. Al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza il nucleo territoriale prevede modalità di copertura del servizio stesso in caso di assenza o congedi di breve durata da parte delle Assistenti familiari;
- organizzazione e gestione degli spazi, arredi e materiali comuni;
- calendario delle riunioni delle assistenti familiari tra loro, con i genitori e con assistenti di altri servizi.

19. Verifica e supervisione del Servizio

L'Ente Locale promotore del servizio di assistenza familiare verifica annualmente tramite il coordinatore psicopedagogico, oltre la qualità dell'operato professionale di ogni assistente familiare che presta opera con rapporto di lavoro diretto o intermediato nel servizio, la qualità generale del servizio e le relazioni tra Assistenti Familiari e famiglie dei bambini utenti, circostanziando problematiche, punti critici, progressi, necessità di interventi volti al miglioramento della qualità del Servizio.

Qualora, in occasione della verifica annuale, o in qualsiasi momento, su segnalazione del coordinatore psicopedagogico competente per territorio, l'ente locale promotore del servizio, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'idoneità personale o dell'ambiente domestico o del domicilio sede del servizio, provvede a sospendere l'assistente familiare o a chiudere il domicilio.

Qualora, inoltre, l'assistente familiare sia socia o dipendente di un organismo (associazione, società, cooperativa, impresa) che ha in gestione il servizio, i cui responsabili non abbiano provveduto a comunicare ai servizi preposti dell'ente locale promotore del servizio, con tempestività, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'idoneità personale e dell'ambiente sede del servizio, l'ente locale provvede, con apposito atto deliberativo, alla revoca della convenzione.

20. Convenzioni

Possono stipulare convenzioni con l'Ente locale promotore del servizio, per la gestione del servizio di assistenza familiare, le Assistenti Familiari, singole o associate, ed Organismi (Associazioni, Cooperative, Società o Imprese), che operano nel settore dei servizi per l'infanzia, secondo i criteri previsti alla lettera D) del punto 2 delle presenti Direttive, con i quali collaborano Assistenti familiari in possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti 14 e 15 delle presenti Direttive.



Nella convenzione devono essere specificati i nuclei territoriali in cui le assistenti familiari verranno organizzate e il coordinatore psicopedagogico a cui l'ente locale ne affida il controllo e la supervisione. Tale coordinatore non può essere associato in alcun modo con l'Organismo con cui la convenzione è stipulata.

Nella convenzione verrà, altresì, specificato:

- a) il numero di bambini affidati a ciascuna assistente familiare;
- b) l'orario e calendario del servizio;
- a) i doveri e i compiti delle Assistenti familiari in conformità a quanto stabilito dal punto 16 delle Direttive;

d) l'ubicazione, proprietà e manutenzione dei locali e spazi comuni a disposizione del nucleo territoriale. Qualora i locali e spazi vengano forniti dall'associazione o cooperativa o impresa convenzionata, l'ente locale avrà preventivamente provveduto a verificare la loro rispondenza ai criteri di funzionalità e alle norme igienico sanitarie e di sicurezza ed igiene del lavoro; la fornitura degli arredi e materiali necessari alla attività delle Assistenti familiari presso la abitazione sede del Servizio e nei locali del nucleo territoriale;

e) l'orario e calendario delle attività di ogni nucleo territoriale, ivi comprese le attività di aggiornamento e formazione;

f) la programmazione delle attività ludico/ricercative di ogni nucleo territoriale.

La convenzione, per tutto il periodo della sperimentazione, potrà avere la durata massima di due anni, dall'attivazione del Servizio.

L'ente locale promotore del servizio di assistenza familiare, autorizzato alla sperimentazione della Regione Lazio e da questa sostenuto con contributi per l'economia gestionale, potrà decidere, al termine della sperimentazione, di mettere a regime tale servizio o di sospenderlo.

La eventuale sospensione del servizio resta decisione autonoma dell'ente locale che ha effettuato la sperimentazione.

La messa a regime dello stesso, con richiesta del contributo regionale alla gestione, dovrà essere valutata e concordata con il competente Assessorato della Regione Lazio.